



Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale
Consorzio per i Servizi alla Persona

REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO
DI ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE
ALLA SOGLIA DI RILEVANZA
COMUNITARIA
PER LE ESIGENZE DEL
CONSORZIO A.I.P.E.S.

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea n.5 del 30.01.2017

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

ART. 4 – CASI PARTICOLARI

ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

ART. 6 – ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE O PARI A €10.000,00 (IVA ESCLUSA)

ART. 7 - ACQUISIZIONI DI VALORE TRA €10.000,00 E €40.000,00 (IVA ESCLUSA)

ART. 8 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI

ART. 9 – LETTERA DI INVITO

ART. 10 – GARANZIE

ART. 11 – QUINTO D’OBBLIGO

ART. 12 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

ART. 13 – DURATA DEI CONTRATTI

ART. 14 – CODICE UNICO GARA

ART. 15 – TRACCIABILITA’ FINANZIARIA

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- a) Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- b) Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché della specificità delle esigenze del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali AIPES (di seguito solo Consorzio). Per quanto non previsto nel D.Lgs. sopracitato e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, gli affidamenti oggetto del presente regolamento sono disciplinati dal codice civile, ai sensi dell'art. 30, comma 8 dello stesso D.Lgs..
- c) Per le suddette esigenze di semplificazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del citato D. Lgs., e tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente regolamento, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, e salvi i casi specificamente indicati nella richiamata disposizione, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione nei termini indicati dalla disposizione medesima.
- d) Sono fatte salve altresì le minute spese rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento consortile (*Approvato con Deliberazione Assemblea n.19 del 13.12.2011*).
- e) Scopo del presente regolamento è altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, nonché di moralizzazione dell'operato della pubblica amministrazione, anche nell'attività di approvvigionamento, tra cui, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:
- decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
 - decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” e successive modificazioni e integrazioni;
 - legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e successive modificazioni e integrazioni;
 - decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, con particolare riferimento art. 23-ter, ai sensi del quale tutti i comuni con più di 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

- decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali” e successive modificazioni e integrazioni;
 - legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, con particolare riferimento all’art. 1, commi 510 ss. e 548 ss..
 - legge finanziaria n. 296 del 2006, art. 1, comma 450 “*Fermo restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*”;
- f) Le disposizioni del presente regolamento pertanto, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.
- g) Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e del CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO adottati dal Consorzio in osservanza della Legge 190/2012, nel testo vigente (*Approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 23.02.2016 e dell’ Assemblea n. 14 del 05.12.2016*);
- h) Gli acquisti di importo superiore a 40.000 euro IVA esclusa, comprese le adesioni alle convenzioni stipulate da Consip e gli acquisti sul mercato elettronico, sono espletati in autonomia essendo l’AIPES ente centrale di acquisto;
- i) In base alle disposizioni della precitata L. 208/2015 “legge di stabilità 2016” per le tipologie di beni e servizi ivi previsti è comunque prioritario all’espletamento di autonoma procedura, il ricorso a convenzioni di fornitura di altri soggetti aggregatori.
- j) Restano viceversa in capo del Consorzio e per esso ai competenti RUP, nei limiti di cui sopra, le seguenti attività:
- verifica fabbisogni e statistiche consumi;
 - rapporti con le Centrali d'acquisto per quanto di competenza;
 - attivazione e gestione contratti di fornitura conseguenti alle gare unificate;
 - assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia;
 - procedure contrattuali relative alla acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di importo superiore in caso di deroga, predisposizione e stesura capitolati, lettere d'invito e richieste preventivi nei limiti di cui sopra;
 - emissione, gestione e controllo amministrativo ordini, ddt e fatture di qualunque importo per tutte le categorie merceologiche di competenza;
 - gestione dei servizi interni a conduzione diretta;
 - controllo amministrativo servizi in appalto.
- k) Il Consorzio inoltre provvede, per quanto esperibili nell’ambito della propria competenza residuale, a tutte le azioni di “spending review” previste dai provvedimenti normativi sopra citati.

ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nei limiti di cui all'art. 1, l'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo fino a 40.000 euro IVA esclusa, è espletata dai Responsabili di Area/RUP:
 - Area Finanziaria
 - Area Servizio Civile e Supporto alla Direzione Generale;
 - Area Amministrativa-Economica-Segreteria;
 - Area Sociale
2. La direzione dell'esecuzione del contratto e la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura è, espletata dal richiedente il bene o il servizio, che riporta al RUP di cui al comma 1.

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e servizi disciplinate dal presente regolamento sono consentite fino ad un importo massimo ciascuna inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa);
2. E' vietata l'artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di che trattasi operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.

ART. 4 – CASI PARTICOLARI

Il ricorso alle procedure disciplinate dal presente regolamento è consentito altresì nei seguenti casi, sempre che rientranti nei limiti indicati all'art. 3:

- a) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) affidamento ad altro fornitore a seguito del recesso del precedente nel caso previsto dall'art. 8 del D.L. 66/2014 ss.mm.ii. e D.L. 78/2015 ss.mm.ii..

ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento dei beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato negli articoli seguenti:
 - a) a mezzo gara informale, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati di norma tramite avvisi indicativi annuali pubblicati sul sito internet del Consorzio, con preavviso di almeno 15 gg. rispetto alla spedizione dell'invito ad offrire, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione;
 - b) a mezzo mercato elettronico di cui all'art. 36, comma 6 del D. Lgs. indicato all'art. 1 comma 1 (MEPA), in via obbligatoria ove utilizzabile, salvo quanto indicato al comma 4 del presente articolo;

- c) a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali, in via obbligatoria e preferenziale alle modalità di cui alle precedenti lettere.
2. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere effettuata:
- a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.
3. Non si effettuano in particolare procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal D. Lgs. indicato all'art. 1, comma 1, e in particolare per i servizi nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50% (servizi ad alta intensità di manodopera), mentre può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
- a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
4. Non si ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):
- a) laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
 - b) nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori a 1.000 euro;
 - c) per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale, secondo quanto previsto dal regolamento consortile (*Approvato con Deliberazione Assemblea n.19 del 13.12.2011*);
 - d) nel caso di fornitura pluriennale finalizzata ad alimentare periodicamente rifornimenti di magazzino, ove tale natura contrattuale sia incompatibile con quanto previsto nei bandi di abilitazione e/o nelle offerte dei fornitori del MEPA o dalle caratteristiche del servizio o della fornitura necessaria al Consorzio.
5. Il MEPA viene comunque tenuto presente ai fini di verifica della congruità e convenienza dei prezzi.
6. La medesima disposizione si applica nel caso di confronto con le condizioni esposte nelle convenzioni stipulate da SCR o da Consip, laddove più favorevoli.

ART. 6 – ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE O PARI A € 10.000,00 (IVA ESCLUSA)

1. L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi nei limiti ciascuna di € 10.000,00 (IVA esclusa) è svolta dal RUP competente per Area come sopra individuato all'art. 2, comma 1.
2. L'acquisizione è consentita con affidamento diretto motivato da parte del RUP dell'Area deputata all'acquisizione, in base alla tipologia di acquisto preferenzialmente tramite MEPA, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.

- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per la consegna e/o l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP
- j) la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) richiesta di attestazione che la ditta si uniformi alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni;

ART. 10 – GARANZIE

1. Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. richiamato dall'art. 1, comma 1, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

ART. 11 – QUINTO D'OBBLIGO

1. Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione (art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016).

ART. 12 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. Ordinariamente i servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione o eventualmente a collaudo secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara predisposti dal RUP dell'Area competente
2. Tale attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione del servizio e/o per controllo/quali-quantitativo della merce rilasciato dal ricevente sul ddt o sulla copia della fattura e trasmesso al responsabile del procedimento per la liquidazione della fattura medesima.
3. Le operazioni di verifica/collaudo devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali;

4. L'attestazione di regolare esecuzione o installazione deve essere trasmessa al RUP dell'Area che ha espletato la procedura di affidamento e, nel caso di acquisizione di beni inventariabili, all'ufficio competente per la tenuta del libro cespiti.
5. Il Consorzio provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di beni e servizi. In presenza di D.U.R.C. irregolare il Consorzio sospenderà i pagamenti. L'eventuale ritardo di pagamento delle fatture dovuti all'espletamento di formalità Amministrative per eventuali ritardi da parte degli enti preposti al rilascio del DURC non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi e non potrà dare titolo alla Ditta fornitrice del bene/servizio della richiesta di mora.

ART. 13 – DURATA DEI CONTRATTI

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista nei documenti di gara una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Consorzio.
2. Il contratto di appalto può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara, rinnovato per una sola volta, per una durata e un importo non superiori a quelli del contratto originario. A tal fine le parti stipulano un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, nonché per la disciplina del prezzo e della durata.

ART. 14 – CODICE UNICO GARA (CIG)

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine il RUP procedente è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 1 del presente regolamento.
2. Sono esclusi dal CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 c.6 del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze di cui non è possibile far fronte con altro personale); le spese effettuate con il Fondo Minute Spese, i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a favore di fornitori di pubblici servizi.

ART. 15 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

1. Il RUP procedente è tenuto a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Consorzio e resta permanentemente pubblicato sul sito internet del Consorzio medesimo (www.aipes.it).

2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione prevalgono automaticamente sul presente regolamento.
3. E' abrogato il precedente Regolamento per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia, (adottato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 19 del 13/12/2011);
4. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del precedente regolamento.
5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.